



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
(Provincia di Avellino)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

ART.	DESCRIZIONE	ART.	DESCRIZIONE
	Capo I - limiti del regolamento – Generalità		Capo VII –malattia del bestiame
1	Scopi del regolamento	45	Obbligo di denuncia
2	Limiti e finalità del regolamento	46	Isolamento per malattie contagiose
3	Oggetto del servizio di polizia rurale	47	Seppellimento di animali morti per malattie
4	Organi preposti al servizio di polizia rurale	48	Igiene degli animali nelle stalle
	Capo II - della proprietà e dei furti campestri	49	Protezione degli animali
5	Ingresso abusivo sui fondi altrui		Capo VIII - case coloniche e rurali
6	Passaggio abusivo con bestiame su fondi altrui (esercizio del diritto di passaggio)	50	Costruzione di case coloniche e rurali
7	Spigolatura ed atti consimili sui beni dei privati	51	Igiene delle case coloniche
8	Proprietà dei frutti	52	Prevenzioni antincendio
9	Recinzioni abusive	53	Depositi di esplosivi ed infiammabili
	Capo III – pascolo, caccia, pesca	54	Incameramento delle acque piovane
10	Custodia del bestiame pascolante	55	Stalle
11	Bestiame incustodito	56	Concimaie
12	Transito del bestiame	57	Cani a guardia di edifici rurali
13	Ricetto a greggi vaganti		Capo IX – rispetto della sicurezza e della tranquillità altrui
14	Denuncia di contratto di soccida semplice	58	Culture agrarie - limitazioni
15	Denuncia di arrivo nel comune	59	Accensione di fuochi
16	Caccia e pesca		Capo X - sanzioni
	Capo IV – strade, fossi e canali privati, rami protesi e radici	60	Accertamento delle violazioni e sanzioni
17	Divieti generali	61	Rimessa in ripristino ed esecuzione d'ufficio
18	Conservazione delle strade	62	Sequestro e custodia di cose
19	Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	63	Omessa ottemperanza di provvedimenti del sindaco
20	Spurgo di fossi e canali		Capo XI - disposizioni transitorie e finali
21	Distanze per fossi e canali	64	Entrata in vigore del regolamento
22	Abbeveratoi per animali		
23	Accessi		
24	Potatura delle siepi		
25	Aratura dei terreni adiacenti alle strade		
26	Abbattimento di piante lungo le strade		
27	Attraversamento di canali ecc..		
	Capo V – boschi e piantamenti		
28	Generalità		
29	Governo dei boschi		
30	Trasporto del legname		
31	Carbonizzazione della legna		
32	Residui di lavorazione		
33	Piantumazione – distanze degli alberi		
	Capo VI – malattia delle piante e lotta contro gli insetti nocivi all'agricoltura		
34	Difesa contro le malattie delle piante		
35	Divieto della vendita di piante e sementi		
36	Cartelli per esche avvelenate		
37	Spedizione di piante		
38	Nidiate di uccelli		
39	Allevamento bachi		
40	Impianto di vivai e commercio di piante		
41	Concimi chimici		
42	Piante officinali		
43	Difesa delle coltivazioni		
44	Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo		

CAPO I - LIMITI DEL REGOLAMENTO – GENERALITA'

Art. 1 - Scopi del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio Comunale, la cultura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 2 - Limiti e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio del Comune di Montecalvo Irpino facente parte della zona rurale. e quanto definito dai vigenti regolamenti edilizi e dalle norme tecniche di attuazione.

Art. 3 - Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione della Legge, dei regolamenti e di altre disposizioni che interessano la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 4 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale viene svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.

CAPO II - DELLA PROPRIETÀ E DEI FURTI CAMPESTRI

Art. 5 - Ingresso abusivo sui fondi altrui

È vietato l'ingresso abusivo nel fondo di proprietà altrui anche se incolto e non munito di recinzione secondo l'art. 637 del Codice Penale. Gli aventi diritto all'ingresso e passaggio sui fondi altrui devono praticarli in modo da recare il minimo danno possibile. È vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal Comune. I sentieri e le mulattiere, nonché le strade forestali, i Regio Tratturi, sono considerati percorsi fuori strada. Sono esclusi dalla osservanza del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli nelle operazioni di pronto soccorso, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, di vigilanza forestale ed antincendio, di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, nonché ogni altro mezzo di proprietà Comunale utilizzato nell'ambito dei controlli sul territorio.

Art. 6 - Passaggio abusivo con bestiame su fondi altrui (Esercizio del diritto di passaggio).

Il diritto di passaggio sui fondi altrui con bestiame, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire danni che possono essere cagionati alla altrui proprietà.

Art. 7 - Spigolatura ed atti consimili sui beni dei privati.

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare e rastrellare, sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Il consenso di cui sopra non si presumerà ove non risulti da atto scritto o dalla costante presenza del proprietario.

Art. 8 - Proprietà dei frutti

I frutti, di qualsiasi specie, delle piante ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 9 - Recinzioni abusive

Si fa divieto di approntare qualsivoglia tipo di recinzione a qualunque terreno privato se non previa specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale.

CAPO III - PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 10 - Custodia del bestiame sulle strade

Per le strade il bestiame deve essere guidato e custodito da personale capace ed idoneo ed in numero sufficiente per impedire difficoltà al libero transito e molestia ai passanti.

Gli animali indomiti o pericolosi devono essere condotti con tutte le misure atte a prevenire qualsiasi pericolo per le persone ed avere almeno un conducente. E' fatto assoluto divieto di legare animali a tergo di veicoli a trazione meccanica.

Art. 11 - Bestiame incustodito

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali e di proprietà altrui, o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente e dai privati.

Art. 12 - Transito del bestiame

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, nè deviare dalle medesime, salvo che nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire danni, al sensi delle disposizioni del Codice della Strada (D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni).

Anche nel transito attraverso le campagne e strade esterne all'abitato il bestiame dovrà essere convenientemente custodito.

Art. 13 - Ricetto a greggi vaganti

Coloro che nel territorio comunale concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 14 - Denuncia di contratto di soccida semplice

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art.2171 del Codice Civile) deve informare l'Ufficio Comunale competente denunciando la quantità e la specie dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 15 - Denuncia di arrivo nel Comune

I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro due giorni dal loro

arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale competente il fondo presso il quale hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze.

Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore all'Ufficio Comunale competente.

I predetti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del locale Regolamento d'Igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria e delle Ordinanze in vigore in merito.

Art. 16 - Caccia e Pesca

L'esercizio della caccia sui fondi altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 842 del Codice Civile e del T. U. delle leggi sulla caccia, approvato con R.D. 5 giugno 1999 n.1016 e successive modifiche ed integrazioni

L'esercizio della pesca è disciplinato dal T. U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931 n.1604, e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento approvato con R.D. 22 novembre 1914 n. 1436 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO IV – STRADE, FOSSI E CANALI PRIVATI, RAMI PROTESI E RADICI

Art. 17 - Divieti generali

E' comunque vietato far opere, depositi, ingombri sul suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali, statali, provinciali, in modo da pregiudicare il libero transito e di alterarne le dimensioni, la forma o l'uso.

E' fatto divieto di scarico di rifiuti lungo le vie di comunicazione sia pubbliche che private, né in terreni sia comunali che privati, ad eccezione dei luoghi adibiti a discarica regolarmente autorizzata.

Eventuali macerie e altri materiali ritenuti idonei potranno essere utilizzati, con opportuna autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, per assestare i fondi stradali particolarmente danneggiati.

Sui fondi ed aree comunali nessuno può fare piantagioni se non ha ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

E' pure vietato condurre a strascico su strade comunali, legnami, di qualsiasi sorta e dimensioni, che possano danneggiare il buon stato delle stesse.

E' proibita la sosta sulle strade comunali con veicoli carichi in modo da impedire od ostacolare il transito ad altri veicoli. E' altresì proibito il transito sulle strade pubbliche di mezzi cingolati se non muniti di idonea protezione in gomma dei cingoli .

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione o scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde. lo . scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo , compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettare ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Art. 18 - Conservazione delle strade

Le strade vicinali e interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti in proporzione alla superficie asservita, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati. I proprietari dei fondi laterali alle strade vicinali ed interpoderali sono obbligati a realizzare canali di ricezione delle acque (Trasitore) alla distanza di ogni mt. 15 e della profondità di cm.40 per consentire il deflusso delle stesse e in caso di proprietà poste a monte delle strade di provvedere alla creazione di canali di guardia (scannielli) opportunamente disciplinati e convogliati in modo da evitare danneggiamenti sia alla sede stradale che alle proprietà altrui.

Art. 19 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi e canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini od alle strade.

E' proibito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le sorgenti e le condotte delle acque pubbliche, così come pure di lavare nelle fontane pubbliche o di imbrattarle.

Non è permesso convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride di canali scaricatori. E' fatto comunque divieto di scarico in tutti i corsi d'acqua correnti nel territorio comunale ed in tutti gli alvei destinati al transito di acque sia pubbliche che private, ancorché asciutti, di latrine, liquami, rifiuti solidi e liquidi di qualunque natura e provenienza.

E' proibito scaricare nei fossi delle strade e condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni della competente autorità.

Art. 20 - Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari dei terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano costantemente tenuti sgombri in maniera che anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono, a cura e spese dei frontisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno ed, occorrendo, più volte.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi sempre a cura e spese dei proprietari di fondi confinanti.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Comunione di fossi: ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.

Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiato da almeno tre anni.

Se uno o più di tali segni sono da una parte ed uno o più dalla parte opposta si presume comune.

Art. 21 - Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare, ancorché non diversamente disciplinato dal codice di procedura civile, da altri regolamenti comunali, una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 22 - Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.

E' vietato lavare in essi il bucato ed immettervi oggetti di qualsiasi specie.

Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 23 – Accessi

Gli accessi ai fondi agricoli, di tutti i tipi, dovranno essere pavimentati in modo impermeabile (calcestruzzo, asfalto..) per una lunghezza e una larghezza commisurata alla situazione dei luoghi e comunque in modo tale da non trasportare terriccio, fango, detriti sulla sede stradale.

Tali accessi dovranno essere autorizzati singolarmente previa presentazione degli elaborati tecnici necessari.

La posizione degli accessi dovrà essere vagliata dall'opportuno parere dei Vigili Urbani nel rispetto delle normative del Codice della Strada.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento degli oneri che si stabiliscono in €/mt._____ per larghezza di accesso, ovvero potranno essere applicate le condizioni di cui alla normativa dei passi carrabili.

Art. 24 - Potatura delle siepi

Le siepi a confine tra due proprietà devono distare un metro dal confine (2 metri per le siepi di robinie), così da permetterne la potatura e non superare l'altezza massima di mt. 2,00.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva e dovranno distare minimo a mt. 1,00 dal ciglio stradale.

All'uopo si specifica che il ciglio stradale è definito dal margine laterale esterno del fosso adiacente la via o dal margine esterno carrabile. In mancanza di detti riferimenti, o nel caso si presuma che gli stessi siano errati, verrà misurato dalla mappa catastale la distanza dall'asse al confine laterale, direttamente sul sito in oggetto.

Comunione di siepi:

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine od altra prova in contrario. Si ribadisce comunque che la distanza dal confine delle siepi dovrà essere di minimo mt. 1,00 e l'altezza massima di mt. 2,00.

Se solo uno dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario

del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Comunione di alberi:

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio. Nel caso il proprietario, o chi per esso, non provveda a quanto previsto, si applicheranno le disposizioni del Codice della strada, ferma restando l'infrazione accertata.

Art. 25 - Aratura dei terreni adiacenti alle strade

I frontisti delle strade pubbliche ed altre di uso pubblico e non, non possono arare i loro fondi ad una distanza inferiore a mt. 1,50 dal lembo delle strade, siepi e fossi.

Le colture agricole dovranno anch'esse distare almeno 1,5 metri dal ciglio stradale dalle siepi e fossi.

La rimanente striscia di terreno confinante con le strade, siepi e fossi, dovrà essere mantenuta pulita e libera a cura dei singoli frontisti, tramite il taglio periodico della vegetazione.

Art. 26 - Abbattimento di piante lungo le strade

Occorrendo dover abbattere piante od alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

Art. 27 – Attraversamenti di canali, fossi, bialere, torrenti e corsi d'acqua non demaniali.

I frontisti delle strade potranno richiedere al Comune l'autorizzazione per installare tubazioni o ponti per l'attraversamento di canali, fossi, bialere, torrenti e corsi d'acqua non demaniali.

Il Comune stabilirà la dimensione minima che quest'ultimi devono avere per garantire il regolare deflusso dell'acqua.

Qualora da sopralluoghi o segnalazioni si riscontra che i frontisti delle proprietà private hanno abusivamente installato strutture per l'attraversamento, l'Amministrazione, previo diffida, rimuoverà a propria cura tale strutture addebitando le spese al trasgressore.

Relativamente agli attraversamenti esistenti, i proprietari dei fondi dovranno provvedere alla costante pulizia delle strutture.

Qualora da sopralluogo risulti che la sezione dell'esistente attraversamento non sia adeguata al flusso dell'acqua, l'Amministrazione, previa diffida, provvederà tramite ordinanza ad ingiungere al proprietario l'adeguamento della sezione entro

un congruo periodo.

Allo scadere del predetto termine l'Amministrazione rimuoverà a propria cura tale infrastruttura addebitando le spese al trasgressore.

CAPO V - BOSCHI E PIANTAMENTI

Art. 28 - Generalità

I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamento in vigore - Regolamento Provinciale sulle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale e per la prevenzione degli incendi boschivi.

Art. 29 - Governo dei boschi

Per i beni silvo-pastorali appartenenti al Comune ed altri Enti, ma gestiti dal Corpo delle Foreste, si osserveranno le disposizioni particolari da questo emanate.

Art. 30 - Trasporto del legname

Il trasporto del legname dal letto di caduta alla strada dovrà essere effettuato il più presto possibile e solo lungo le strade ed i canali d'avvallamento già esistenti, evitando lo strascico il ruzzolamento nelle parti di bosco tagliato di recente od in riproduzione ed il danneggiamento dei terreni sottostanti.

Art. 31 - Carbonizzazione della legna

E' vietata la carbonizzazione della legna nei boschi ad una distanza minore di m.50 dalle piante dal 1° luglio al 15 settembre, salvo speciale autorizzazione che potrà rilasciare il Corpo delle Foreste se la stagione ed il terreno conservino un sufficiente grado di freschezza tale da escludere il pericolo di incendi.

Nelle altre epoche la carbonizzazione è permessa a condizione:

- che intorno alle carbonaie il suolo venga ripulito dalle erbe, dalle foglie secche, dalle frasche e da ogni materiale di facile combustione, per una distanza non minore di m.10 ogni qualvolta gli agenti forestali lo ravvisassero necessario;
- che i lavori di carbonizzazione siano affidati a persone adulte e pratiche dell'arte, con obbligo di custodire sempre le carbonaie accese, di giorno e di notte, abbandonandole soltanto quando il fuoco sia completamente spento.
- la carbonizzazione con forni metallici è permessa in qualunque epoca dell'anno.

Art. 32 - Residui di lavorazione

Nei boschi, dopo qualunque utilizzazione, sia totale che parziale, il terreno dovrà essere subito completamente ripulito dalle ramaglie e da altri residui della lavorazione mediante raccolta e concentrazione del materiale negli spazi vuoti improduttivi del bosco od eventuali altri luoghi da farsi indicare dal personale della Stazione Forestale di giurisdizione. In ogni caso i prodotti ed i residui della lavorazione dovranno venire asportati non oltre l'inizio dell'estate successiva all'esecuzione del taglio nei boschi d'alto fusto e non oltre la stagione silvana

stabilita dalle prescrizioni di massima della polizia forestale, quando trattasi di boschi cedui. Ove occorrono circostanze eccezionali, l'Autorità forestale potrà dispensare dall'obbligo dello sgombero del bosco dal residuo della lavorazione, o consentire proroghe al termine suddetto.

Art. 33 - Piantumazione - Distanze degli alberi

Per la piantumazione degli alberi, delle viti si devono rispettare le seguenti distanze dai confini di proprietà:

DAI TERRENI COLTIVATI

Distanza dal confine pari a mt.15,00 per : PIOPPI ROVERI PLATANI, PINI, OLMI E NOCI
Distanza dal confine pari a mt.8,00 per: BOSCO CEDUO CON OBBLIGO DI TAGLIO DOPO 12 ANNI (per bosco ceduo si intende bosco a crescita spontanea a rotazione)

Distanza dal confine pari a mt. 2,00 per : VIVAI DI PIOPPELLE DA 0 A DUE ANNI

Distanza dal confine pari a mt. 3,00 per : VIVAI DI PIOPPELLE DA DUE A TRE ANNI

Distanza dal confine pari a mt. 3,00 per : FRUTTETI

Distanza dal confine pari a mt. 3,00 per: CEDUO SU TERRENO SCOSCESO.

DISTANZA DI RISPETTO DAL CIMITERO COMUNALE sarà di mt. 15 per PIOPPI ROVERI PLATANI PINI OLMI E NOCI E DI MT. 10 PER PIANTE TIPO CEDUO CON OBBLIGO DEL TAGLIO OGNI 3 ANNI.

DA FOSSI COMUNALI E FOSSI DI SCOLO PRINCIPALI

Distanza dal centro del fosso a tutti i tipi di piante (alto e basso fusto) mt. 3,00, onde consentire la pulizia degli stessi da parte di mezzi operatrici.

DA CEDUO

Distanza dal confine pari a mt.3,00

DAI FABBRICATI

Distanza di mt. 25 per PIOPPI E TUTTE LE PIANTE DI ALTO FUSTO COMPRESO IL CEDUO Nel raggio di mt. 25 dai fabbricati si possono solo piantare piante ornamentali a mt. 6,00 dal confine, sempre che le medesime non superino l'altezza complessiva di mt. 8. Le Piante esistenti dovranno essere mantenute ad altezza complessiva di mt. 8

PIANTE DA FRUTTO

Sempre nel raggio di mt. 25 dai fabbricati, tutte le piante da frutto non potranno avere un'altezza massima superiore a mt. 8 e comunque la loro altezza non potrà essere mai superiore alla distanza dai confini di proprietà.

STRADE COMUNALI E DI PUBBLICO PASSAGGIO

I nuovi piantamenti di alberi dal ciglio delle strade dovranno osservare, la distanza di mt.3.00

Per le piante esistenti vige la stessa normativa. I proprietari lungo le strade comunali sterrate dovranno provvedere al taglio dei rami prospicienti oltre il ciglio

stradale (così come definito dall'Art. 33 del presente Regolamento) onde garantire uno spazio minimo di altezza dal piano stradale pari a mt.5,00. I proprietari confinanti con le strade comunali e di pubblico passaggio con manto asfaltato dovranno provvedere al taglio di tutti i rami prospicienti il ciglio stradale (così come definito dall'Art. 33 del presente Regolamento) per tutta l'altezza della pianta.

LE DISTANZE DEL PRESENTE ARTICOLO NON SI APPLICANO:

A - In caso di accordo intercorso tra i proprietari privati

B - quando i terreni sono coltivati a bosco

C - per le piante che nascono spontaneamente dovranno rispettare le distanze dell'art. 43 Per le piante non specificatamente citate nel presente regolamento, valgono le norme del codice civile

D - Resta inteso che per le piante preesistenti che non rispettino le distanze del suddetto articolo viene dato tempo massimo di sei mesi per l'adeguamento.

CAPO VI - MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 34 - Difesa contro le malattie delle piante.

- a) Viene stabilita denuncia obbligatoria allo scopo di difesa contro le malattie delle piante nell'evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, od altri animali nocivi all'agricoltura. L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'Agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità degli artt. 22 e 23 R. D. 29.05.1941 n.489 e della legge 13.06.1935 n.1220 e successive modifiche ed integrazioni, contenenti norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;
- b) salve le disposizioni dettate dalla legge 18 giugno 1931 n.987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R. D. 12 ottobre 1933 n.1700 e modificate con R. D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al competente ufficio provinciale per l'apicoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie deprimenti che appaiono diffusibili o pericolose, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 35 - Divieto della vendita di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 36 - Cartelli per esche avvelenate

E' fatto obbligo a chi sparse esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recar danno all'uomo od agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 37 - Spedizione di piante

Qualunque spedizione di piante o semi, fatta da Enti o persone che non siano proprietari, conduttori e direttori di vivai, di stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione di semi ed infine, commercianti di piante, dovrà essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Torino o dai delegati speciali di cui all'art. 8 del R. D. 12.10.1933 n.1700.

Verificandosi casi di malattie diffusibili e pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, se non con un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico.

Art. 38 - Nidiate di uccelli

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato di distruggere le nidiate.

Art. 39 - Allevamento bachi

Chiunque intenda allevare bachi da seta deve preavvisare l'Ufficio municipale denunciando la relativa partita.

I bachicoltori, tenute presenti le norme di cui al R.D. L. 15.5.1927 n.935 convertito in legge 14-6-1928 n.1379 e successive modifiche ed integrazioni hanno l'obbligo di denunciarli al competente Istituto Nazionale il cancro dei bachi da seta.

Art. 40 - Impianto di vivai e commercio di piante

Chiunque intenda impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e la selezione dei semi, deve ottenere, ai sensi della legge 18.06.1931 n.987, l'autorizzazione del Prefetto della Provincia come da precisazioni dell'art. 11 del regolamento approvato con R. D. 12.10.1933 n.1700.

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

Art. 41 - Concimi chimici

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce ai propri dipendenti concimi, anticrittogamici, sementi e mangimi, deve attenersi alle disposizioni contenute nel R. D. L. 15.10.1925 n.2033 convertito in legge 18.03.1926 n.562 e s.m.i. e nella legge 16.06.1913 n.88 e s.m.i. e relativi regolamenti.

Art. 42 - Piante officinali

La coltivazione e la raccolta delle piante officinali, aromatiche e da profumo,

comprese nell'elenco approvato con R. D. 26.05.1932 n.772, è riservata ai raccoglitori muniti della autorizzazione rilasciata dal Comune limitatamente alla specie di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nel documento di autorizzazione.

In proposito dovrà essere osservata ogni altra disposizione contenuta nella legge 06.01.1931 n.99 e s.m.i. e nel regolamento approvato con R.D. n.179, sulla disciplina delle coltivazioni, raccolta e commercio delle piante officinali.

Art. 43 - Difesa delle coltivazioni

Sono considerati presidi sanitari i fitofarmaci ed i presidi delle derrate alimentari (pronti all'impiego).

Pertanto:

- a) prodotti destinati a combattere gli organismi di origine animale, vegetale e pirofici.
- b) prodotti destinati ad essere impiegati come bagnati derivanti da emulsioni, messi in commercio a tale scopo, per favorire l'azione;
- c) i gas tossici di cui al R. D. 09.05.1927 n.147 destinati alla difesa delle piante e dei loro prodotti nonché alla protezione delle derrate alimentari.

La legislazione in vigore prevede 3 classi di presidi sanitari per simbolo di pericolo:

XI irritante: 3 classe

XN 2 classe

Te T+ = tossico ed altamente tossico-. 1[^] classe.

L'uso di tali materie tossiche deve avvenire secondo le vigenti norme.

A richiesta degli agenti di P.S. e polizia municipale i detentori di tali presidi sanitari dovranno, esibendo il proprio tesserino, dimostrare di essere abilitati dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ad acquistare ed usare i suddetti prodotti.

L'acquisto dei presidi sanitari di prima e seconda classe può essere fatto solo da persona maggiorenne.

I presidi sanitari vanno utilizzati esclusivamente in agricoltura, e qualsiasi altro uso è severamente vietato.

Nell'impiego dei presidi sanitari si dovranno usare indumenti adatti capaci di evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca (guanti di gomma o plastica, maschere ed occhiali protettivi) E' inoltre vietato fumare od assumere cibi durante l'impiego di fitofarmaci onde evitare intossicazioni.

E' da evitare di operare controvento per non essere investiti dalla nube irrorante e di investire bestiame o altre colture che si trovano a poca distanza dalla zona di irrorazione.

E' severamente vietato abbandonare in ogni luogo le confezioni che abbiano contenuto prodotti fitosanitari. Le confezioni usate per i presidi di prima e seconda classe vanno distrutte o rese inutilizzabili ed innocue. Gli imballaggi di vetro che hanno contenuto tali presidi devono essere frantumati.

Le miscele non utilizzate rimaste in piccole quantità devono essere neutralizzate attraverso gli appositi mezzi chimici. Se si avanzano grandi quantità di miscele non utilizzate, queste dovranno essere rinchiusi in idonei recipienti e consegnati al Comune che provvederà alla loro distruzione o neutralizzazione. Le confezioni

di carta, PVC o altro materiale andranno raccolte e conferite negli appositi contenitori.

Art. 44 - Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo

E' proibito arrecare danni alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante tra appartenenti al Comune od ai privati.

Con richiamo alla Legge forestale di cui al R. D. 30.12.1923 n.3267 e relativo R. D. 16.05.1926 n.1126 ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale, nonché all'art. 635 C.P. gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.

E' vietato lasciar vagare nelle campagne altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni od al prodotti.

Al fine di evitare la proliferazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli, gli stocchi ed i materiali residui del granturco, ove siano già stati raccolti ed utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno salvo diversa ordinanza del Sindaco.

E' fatto obbligo agli agricoltori di concorrere alla distruzione dei topi campagnoli, delle arvicole, dei maggiolini, di tutti quei parassiti dei campi e dei boschi contro i quali le autorità ritenessero opportuno iniziare la lotta collettiva con pubblico bando.

CAPO VII - MALATTIA DEL BESTIAME

Art. 45 - Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 08.02 1954 n.320. Si fa riferimento anche alla legge 13.03.1958 n.296 ed al D.P.R. 23.01.1975 n.845.

I possessori di animali selvatici in cattività devono presentare espressa denuncia all'Autorità competente per ricevere il nulla osta al possesso.

Art. 46 - Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia -infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui, viene fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 47 - Seppellimento di animali morti per malattie infettive

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria già sopra riportato.

Art. 48 - Igiene degli animali nelle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Per quanto non espressamente riportato in questo articolo si fa riferimento al regolamento comunale ed ogni altra norma igienico urbanistico-edilizia.

Art. 49 - Protezione degli animali

Con richiamo alle leggi vigenti, è vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura. Solo nel caso che essi si rendessero molesti a qualche coltura specifica saranno possibili gli interventi previsti dagli organi competenti in materia. Al fine di salvaguardare l'ambiente ecologico esistente è vietata la raccolta e la distruzione di animali che rientrano nelle specie protette e tutelate da particolari disposizioni di legge.

E' vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina da nido a scopo di allevamento, senza speciale permesso delle autorità - competenti. E' pure vietato

disturbare, in qualsiasi modo, la loro moltiplicazione.

E' vietato incrudelire verso gli animali, maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive art.727 C.P.

Gli animali che vengono trasportati sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa a penzoloni o comunque in posizione da indurre sofferenze.

E' vietato custodire animali in luoghi malsani o inadatti ed alimentarli in modo insufficiente.

CAPO VIII - CASE COLONICHE E RURALI

Art. 50 - Costruzione di case coloniche e rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche e rurali, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria in vigore.

Le case coloniche e le loro attinenze situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in corsi d'acqua corrente e, ove inesistenti, in apposite vasche interrato (cisterne) in modo da evitare danni alle strade.

Art. 51 - Igiene delle case coloniche

Le case coloniche e rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia, così come la superficie catastalmente di pertinenza e devono essere munite di scale fisse.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in luoghi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene. Per i fienili ed i depositi di carburante occorre attenersi alle normative antincendio.

Art. 52 - Prevenzioni antincendio

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto in paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi e fienili devono essere posti ad adeguata distanza dalle case coloniche.

Art. 53 - Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori pericolosi, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia. In particolare l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni e relativo regolamento d'attuazione circa le "norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed i trasporti degli oli minerali. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni concernenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendio, nonché la prevenzione degli infortuni sul lavoro .

In caso di incendio:

- i presenti all'incendio sono obbligati a prestare la loro opera nell'estinzione e, arrivati i Vigili del Fuoco, le autorità o gli agenti dell'ordine, si atterranno agli ordini degli stessi;
- nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili adatti allo scopo, e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di spegnimento si introducano nella casa e sui tetti, coi relativi attrezzi, ove lo richieda chi dirige l'opera di spegnimento o di isolamento, salva la rifusione

dei danni a chi ha ragione e qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non potranno rifiutarsi di illuminare le finestre ed i luoghi che venissero indicati dalle autorità.

Art. 54 - Incameramento delle acque piovane

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti da pozzi, cisterne, ecc..Dette acque ancorché non completamente assorbite dai terreni dovranno essere disciplinate secondo i dettami del precedente Art.61.

Art. 55 - Stalle

Le stalle con due o più bovini od equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia. costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli art. 233 e seguenti del T. U. delle LL. SS. 27 luglio 1934 n.1265 e s. m.i., nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 56 - Concimaie

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando in materia tassativa ogni percolagine nei fossi e sulla pubblica strada e lontane dai corsi d'acqua. Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua, da fossi laterali ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità d'infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.

Art. 57 - Cani a guardia di edifici

I cani a guardia degli edifici privi di recinzione non possono in nessun caso essere lasciati liberi in quanto potrebbero provocare pericolo per l'incolumità pubblica.

CAPO IX - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 58 - Culture agrarie - Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture

Art. 59 - Accensione di fuochi

Non si può dar fuoco nella campagna, a distanza minore di 100 (cento) metri dall'abitato, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di fieno, biada, e qualsiasi altro deposito di materia combustibile. Inoltre il fuoco deve essere acceso prendendo le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che sia respinto.

E' vietato accendere, sia di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi a falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case ed ai fienili, senza il permesso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

CAPO X – SANZIONI

Art. 60 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni al presente regolamento, ove diversamente non punite da altre leggi o regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della legge 24/11/1981 n. 689 e seguenti.

Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove omessa, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'illecito e le eventuali sanzioni amministrative accessorie sono:

a)-dal minimo di Euro _____ al massimo di Euro _____.

Come previsto dall'art. 16 della L. 689/81 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o se più favorevole, al doppio del minimo, oltre le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta nei modi indicati nel verbale. Non è consentito il pagamento a mani dell'accertatore.

Art. 61 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio.

Art. 62 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 63 - Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

1.per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e

della alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.

2. Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale, dovute dal titolare per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali

Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuti dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore su tutto il territorio comunale secondo le normative statutarie vigenti.